



COMUNE DI LAURENZANA

Provincia di Potenza

Ordinanza n. 09 del 17 marzo 2020 Prot. n. 1419

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - MISURE PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 DA NUOVO CORONAVIRUS

Il Sindaco

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento di contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia;
- in particolare, l' articolo I, comma 2, *lett. a)* del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che impone alle autorità competenti di adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, tra cui il divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;
- l'articolo 1, comma 1, del DCPM 8 marzo 2020 che dispone alla lettera a) di *"evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza "*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, ed in particolare l'articolo I del predetto DPCM il quale ha disposto che ***"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale"***, le cui disposizioni sono efficaci fino al 3 aprile 2020;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

Considerato che sono giunte a questo Ufficio, per le vie brevi, segnalazioni circa la presenza sul territorio comunale di soggetti provenienti da regioni del Nord o Centro Italia, i quali sono rientrati nel Comune di Laurenzana, con inevitabili e presumibili contatti con parenti ed amici;

Riscontrato che tale presenza, oltre a generare situazioni di tensione sociale e/o di panico nella cittadinanza, desta seria preoccupazione, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo del contagio da COVID-19 e del notevole incremento giornaliero dei casi e dei decessi resi, noti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Valutato che, a fronte di ciò, si impone la necessità, ormai non più procrastinabile, di tutelare il bene fondamentale della salute pubblica, con particolare riguardo alla popolazione del territorio di Laurenzana, in gran parte debole, poiché costituita da persone anziane;

Vista l'ordinanza n. 5 del 15 Marzo 2020 del Presidente della Regione Basilicata, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'ordinanza n. 7 del 17 marzo 2020 del Presidente della Regione Basilicata, recante ancora "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamato in particolare l'art. 1 dell'ordinanza n. 5 del 15 Marzo 2020 del Presidente della Regione Basilicata che testualmente recita:

"1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 tutti i soggetti che facciano ingresso in Basilicata da altre regioni o dall'estero, e vi soggiornino anche temporaneamente, devono comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, con l'obbligo- fatta eccezione per i casi previsti al comma 2 - di osservare la permanenza domiciliare con isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza. In caso di comparsa di sintomi da COVID-19 si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del DPCM 8 marzo 2020.

2. Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è vietato a chiunque di allontanarsi dal proprio domicilio, abitazione o residenza, salvo nei casi previsti dall'articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020:

- a) comprovate esigenze lavorative, ivi compreso il transito e il trasporto delle merci;
- b) situazioni di necessità, ivi comprese quelle correlate alle esigenze primarie delle persone e degli animali di affezione;



c) spostamenti per motivi di salute;

Considerato che, sia detta ordinanza sia tutti i provvedimenti nazionali, hanno la finalità di ridurre e contenere, con ogni mezzo, la diffusione del contagio, attraverso misure di prevenzione e di distanziamento sociale, pur prevedendo eccezioni al divieto di circolazione;

Atteso che la presenza nel territorio di Laurenzana di individui provenienti da zone ad elevato rischio epidemiologico potrebbe comportare il rischio di contagi, con grave nocumento alla salute pubblica della comunità Laurenzanesa e della collettività in Basilicata;

Ritenuto, in tale contesto, di dover concorrere, con il governo centrale e quello regionale, ad una efficace e compiuta azione di prevenzione e, pertanto, dover ricorrere al potere di ordinanza contingibile e urgente, configurandosi la necessità di provvedere con immediatezza a porre rimedio a una situazione di natura straordinaria ed eccezionale e dagli esiti imprevedibili, in quanto gravemente pregiudizievole del bene primario della salute;

Visti gli artt. 50 e 54 del Tuel n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo n° 112 del 31 marzo 1998, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione al capo 1 della Legge n° 59 del 15 marzo 1997.

Visto l'art. 32 della Legge n° 833 del 23 dicembre 1978, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che demanda al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Valutata, pertanto, l'urgenza e l'indifferibilità di procedere all'adozione di misure contingibili ed urgenti di carattere straordinario e temporaneo, a tutela della salute dei cittadini di Laurenzana e della Basilicata;

ORDINA

Per motivi contingibili ed urgenti, meglio descritti in narrativa;

Art. 1

A tutti i soggetti, di cui all'art 2, lett a), della richiamata Ordinanza Presidenziale n. 5 del 15/3/2020 e n. 7 del 17/3/2020, che, a far data dal 15 marzo 2020 e sino al 3 aprile p.v., salvo proroga, provenendo da altre Regioni, altri Comuni della Basilicata o dall'estero, facciano rientro nel territorio di Laurenzana per pernottare e/o facciano la spola, per motivi di lavoro, dal Comune di Laurenzana ad un altro Comune:

1. di osservare la stretta permanenza domiciliare, ove possibile utilizzando altro alloggio rispetto a quello del proprio nucleo familiare, con conseguente isolamento e divieto di contatti sociali e familiari per tutto il periodo di permanenza in questione;
2. di comunicare tale circostanza al proprio medico di Medicina Generale ovvero al pediatra ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, ed in aggiunta al numero Protezione Civile "Monte Siri" - Sede di Laurenzana tel. Cell. 3791810725;



Art. 2

Di sospendere, per lo stesso periodo (sino al 3 aprile p.v., salvo proroga) tutti i lavori edili, fatti salvi quelli urgenti e/o finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità e quelli necessari alle riparazioni di guasti ai servizi pubblici essenziali;

Di revocare espressamente ogni altra disposizione prevista in precedenti ordinanze sindacali con questa incompatibili;

Art. 3

Ai sensi delle Legge 241/90 e ss.mm.ii. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio entro 60 gg. dalla data di avvenuta notificazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di avvenuta notificazione, ovvero, in via amministrativa al Prefetto di Potenza;

DISPONE

- **di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento attraverso canali istituzionali e ampia divulgazione anche attraverso i canali non istituzionali;**
- **di incaricare gli Agenti della Forza Pubblica di vigilare sulla esatta osservanza della presente Ordinanza;**
- **di trasmettere copia della presente alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, al Comando di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Laurenzana, al Comando Carabinieri Parco, ai medici di Medicina Generale e di Continuità Assistenziale operanti sul territorio di Laurenzana facenti parte dell'Unità di Crisi Locale e al Servizio di Protezione Civile " Monte Siri", Sede di Laurenzana.**

Dalla Residenza Comunale, 17 marzo 2020

**Il Sindaco
Michele Ungaro**

